



SENTENZA N.70/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73211** proposto da **(omissis)**, nato a (omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario D’Urso e Antonio D’Urso, elettivamente domiciliato in Napoli, via Monteoliveto, n. 86 presso l’avv. Rosa Leggio, fax 089.220460 pec studioavvdurso@pec.it e avvantiodurso@pec.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Di Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via Medina n. 61 (pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it);

- **Comune di Palomonte**, in persona del legale rappresentante p.t.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all’udienza del 7 febbraio 2024 l’avv. Di Rosa, su delega dell’avv. D’Urso, per il ricorrente, e l’avv. Di Ronza, su delega dell’avv. Di Maio, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente agiva per l'annullamento e la riforma del provvedimento (INPS.7202.01/12/2020.0316550) del 01.12.2020 inviato a mezzo pec, con il quale non era accolta la richiesta di riconoscimento dei "contributi figurativi" per il periodo 01.03.1983 – 30.11.1988, ai soli fini del diritto a pensione, per poter usufruire della "pensione quota 100" ex art. 14 d.l. 4/2019, in relazione al periodo di attività svolta presso il comune di Palomonte in qualità di "convenzionato" ex art. 60 l. 219/1981; per il silenzio rifiuto del comune di Palomonte sull'istanza del ricorrente del 25.09.2019, con la quale si chiedeva il suddetto riconoscimento ai soli fini pensionistici con esclusione degli effetti economici e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche ignoto; nonché per il riconoscimento del diritto ai contributi figurativi.

A tal riguardo l'istante rappresentava di prestare servizio dall'1.12.1988 presso il comune di Palomonte, con la qualifica "D", profilo economico D2.

A seguito di rideterminazione della pianta organica con delibera c.c. n. 46 del 15.09.1981, il comune per le esigenze dovute al sisma del 1980, si avvale di personale qualificato mediante convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Delibera questa poi confermata dalla delibera c.c. n. 30 del 25.07.1982.

Con delibera c.c. n. 10 dell'8.01.1983 il ricorrente era nominato con decorrenza 01.03.1983, quale dipendente "convenzionato" ex art. 60 l. 219/1981, perito agrario.

L'attività lavorativa era svolta in via ininterrotta dall'1.03.1983 fino all'1.12.1988 e la successiva l. 730/1986, art.12, consentiva l'immissione in ruoli speciali ad esaurimento del personale già assunto con convenzioni. Il rapporto di lavoro era infatti poi trasformato a tempo indeterminato, prevo

superamento di selezione pubblica.

Sulla base della convenzione l'attività era svolta con orario coincidente con quello normale d'ufficio ed era equiparato ad un dipendente a tempo indeterminato, anche per la subordinazione alle direttive degli organi politici e del responsabile del settore ragioneria. Il ricorrente svolgeva, oltre alle pratiche previste dalla convenzione, anche attività e compiti propri della gestione amministrativo-contabile.

La Regione Campania riconosceva ai c.d. "convenzionati" la regolarizzazione, prevedendo ex art. 19, comma 2, l.r. 1/2007 il riconoscimento ai soli fini giuridici del servizio svolto presso gli enti di provenienza, prima dell'immissione in ruoli speciali regionali, per il personale assunto ai sensi delle l.r. n. 4/1990, n. 8/1990 e n. 1/1991. Si sarebbe creata così una disparità di trattamento con coloro che prestavano attività presso i comuni.

A seguito del concorso, riservato al personale convenzionato, il comune assumeva a tempo indeterminato il ricorrente (delibere g.c. n. 110 del 12.04.1988 e c.c. n. 22 del 06.06.1988).

Con delibera g.c. n. 340 del 30.11.1988, il comune istituiva la pianta organica immettendo in ruolo con decorrenza 01.12.1988 il ricorrente, con la VI qualifica. Lo stesso poi, partecipando a concorso interno riservato, nel 2007 diveniva istruttore direttivo Area tecnica cat. D.

In data 19.05.2020 l'istante inviava un'istanza – diffida a mezzo pec all'INPS per il riconoscimento dei contributi figurativi per il periodo 01.03.1983 – 30.11.1988 ai soli fini del diritto a pensione per poter usufruire della "pensione quota 100".

La richiesta era rigettata e il ricorrente rispondeva al rigetto, con pec dell'1.06.2020 spiegando che si prevedeva il pagamento di oneri contributivi.

In ogni caso, già in precedenza il ricorrente aveva inviato un'istanza in data 25.09.2019 al comune di Palomonte, quale datore di lavoro, per il riconoscimento a fini giuridici del servizio prestato in qualità di convenzionato. Tuttavia il comune non dava riscontro a tale istanza.

Esposte le proprie ragioni, in questo giudizio l'istante chiedeva a questo giudice di:

«1) Accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere il diritto del perito agrario (omissis)(omissis)ad ottenere per il periodo 01/03/1983 – 30/11/1988, la “ricongiunzione” presso la C.P.D.E.L. (Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali), ora gestita dall'I.N.P.S., ai soli fini della pensione e non della “misura”, dei “contributi figurativi”, corrispondenti all'attività lavorativa svolta presso il Comune di Palomonte con rapporto di lavoro convenzionato, ex art. 60 della L. n. 219/1980, in qualità di ragioniere, durante il quale egli ha svolto fin dall'inizio anche attività e compiti ordinari che non gli competevano, non rientrando tra quelli di cui alla citata L. n. 219/1981, ma che erano propri dell'Ufficio di Ragioneria di detto Ente comunale;

2) Annullare il provvedimento in data 1/112/2020 dell'I.N.P.S. di non accoglimento della domanda del 19/05/2020, in quanto lesivo del diritto a fruire della “pensione quota 100”, tenuto conto che il periodo in questione serve solo a raggiungere gli anni di servizio (38 anni), che si aggiungono a quelli dell'età anagrafica (62), richiesti quali requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla 2pensione quota 100”, ai sensi del citato art. 14 del D.L. n.

4/2019;

3) Condannare l'I.N.P.S. alla liquidazione delle competenze professionali spettanti, ai sensi del D.M. n. %%/2014, con gli accessori di legge, quali spese generali (15%), C.A.P. (4%) ed I.V.A. (22%), con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.»

Il precedente magistrato assegnatario del giudizio, con decreto del 1° marzo 2022, fissava per la trattazione dello stesso l'udienza del 6 luglio 2022.

In data 24 maggio 2022 INPS depositava la propria memoria, nella quale faceva presente che per il periodo in contestazione il comune non aveva versato i contributi previdenziali e, in assenza di detto versamento, non sarebbe possibile procedere ad una ricongiunzione. Pertanto il problema da porsi riguarderebbe se sia effettivamente intercorso nel periodo 01.03.1983 - 30.11.1988 un rapporto di lavoro qualificabile come rapporto di lavoro subordinato e, quindi, a chi competeva versare i contributi. Da qui l'ente rilevava il difetto di legittimazione passiva.

In ogni caso, la domanda di condanna dell'ente senza il previo pagamento dei contributi, sarebbe inammissibile.

Si eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale per la contribuzione non versata dall'INPS.

All'udienza del 6 luglio 2022, considerato che era presente solo il difensore di INPS, il precedente magistrato assegnatario del giudizio pronunciava ordinanza a verbale: «ORDINANZA

RITENUTO che parte ricorrente non è comparsa nell'odierna udienza, neppure avvalendosi di un sostituto ex art. 14 comma 2 terzo periodo della legge n° 247/2012;

CONSIDERATO che il codice di giustizia contabile, nella cui vigenza è stato proposto l'odierno giudizio, al comma 2 dell'art. 7 dichiara applicabili le disposizioni del codice di procedura civile, "... in quanto espressione di principi generali";

CONSIDERATO che tra le norme conseguentemente applicabili va annoverata anche quella di cui al secondo comma dell'art. 181 c.p.c., la quale impone al giudice di fissare una nuova udienza, da comunicare alla parte attrice, ove quest'ultima non compaia in udienza;

CONSIDERATO che il recepimento dell'art. 181 c.p.c. non appare escluso dalla circostanza secondo cui l'art. 157 c.g.c. consenta di proporre ricorso anche senza l'assistenza di un difensore; CONSIDERATO infatti che quest'ultima norma, rendendo imprescindibile quell'assistenza per "... svolgere oralmente, in udienza, le ... difese" della parte ricorrente stessa ed attribuendo altresì lo ius postulandi esclusivamente all'avvocato e non anche al praticante abilitato all'esercizio della professione forense, per più versi detta una disciplina più restrittiva rispetto a quanto sancito nel giudizio civile nei riguardi della parte a cui sia consentito stare in giudizio personalmente, alla quale l'art. 82 c.p.c. non preclude alcuna facoltà processuale;

CONSIDERATO, quindi, che la peculiarità della deroga che l'art. 157 c.g.c. apporta al principio generale della necessaria assistenza tramite difensore impedisce, sul piano logico, di estendere quella deroga fino a reputare inapplicabile l'art. 181 c.p.c. nel giudizio pensionistico contabile; CONSIDERATO che, a maggior ragione, quest'ultima norma deve reputarsi operante in un giudizio pensionistico contabile in vista del quale la parte ricorrente, facendosi patrocinare ab initio da un avvocato, concretamente

abbia preferito non avvalersi della predetta deroga;

CONSIDERATO che conclusivamente, ai sensi del secondo comma dell'art.

181 c.p.c., il giudizio in epigrafe va rinviato, dando comunicazione alle parti

riguardo alla nuova udienza;

RINVIA

il giudizio all'udienza del 16 gennaio 2023 alle ore 11».

In data 12 dicembre 2022 depositava una memoria parte ricorrente.

Con decreto emesso fuori udienza, il magistrato precedente assegnatario del

giudizio rinviava la trattazione dello stesso all'udienza del 1° febbraio 2023.

A tale udienza erano presenti il difensore di INPS e di parte ricorrente e il

giudice precedente assegnatario del giudizio pronunciava a verbale la

seguinte ordinanza:

«RITENUTO che dinanzi a questa Sezione pende un altro giudizio proposto,

al pari di quello in epigrafe, da un lavoratore assunto negli anni Ottanta

presso il comune di Palomonte, in convenzione ai sensi dell'art. 60 della legge

n° 219/1981;

RITENUTO che per quel giudizio, iscritto nel registro generale con il n°

73203 e proposto da Vittorio Conte, non è stata ancora fissata udienza dal

giudice Corrado;

RITENUTO altresì che in subiecta materia è stata recentemente pronunciata,

sempre da questa Sezione, la sentenza n° 896/2022, in virtù della quale è stata

rigettata una pretesa analoga a quella azionata dal (omissis);

CONSIDERATO che, al fine di evitare un possibile contrasto

giurisprudenziale, appare preferibile che i due giudizi tuttora pendenti

vengano decisi dal medesimo magistrato, rendendosi perciò opportuna

rimettere al Presidente di questa Sezione l'odierno giudizio affinché, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., valuti se modificare per esso o altrimenti per quello iscritto nel registro generale con il n° 73203 l'originaria assegnazione;

RIMETTE

al Presidente di questa Sezione il giudizio in epigrafe, per l'eventuale assegnazione di quest'ultimo e di quello iscritto nel registro generale con il n° 73203 al medesimo magistrato».

Con decreto del 14 marzo 2023 il presente giudizio era assegnato al giudice assegnatario del giudizio rg. 73203, avente analogo oggetto, appalesandosi l'opportunità di una trattazione congiunta.

Con decreto del 24 maggio 2023 era fissata per la trattazione l'udienza del 7 febbraio 2024.

All'udienza del 7 febbraio 2024 il difensore del ricorrente ed il difensore di INPS si riportavano ai propri atti.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre dichiarare la contumacia del comune di Palomonte. Il precedente magistrato assegnatario del giudizio non provvedeva a detta dichiarazione, pur in assenza di costituzione di detto ente.

Verificato che il ricorso ed il decreto di fissazione della prima udienza del giudizio erano notificati a mezzo pec al comune, se ne può ora dichiarare la contumacia.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento di contributi figurativi, ai soli fini pensionistici, per l'attività svolta dal ricorrente presso il comune di

Palomonte dal 1° maggio 1985 al 30 novembre 1988, in forza di apposita convenzione ex art. 60 L. 219/198.

La domanda in realtà è formulata in tal modo «1) *Accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, riconoscere il diritto del rag(omissis) ad ottenere peer il periodo 01/05/1985 – 30/11/1988, la “ricongiunzione” presso la C.P.D.E.L. (Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali), ora gestita dall'I.N.P.S., ai soli fini della pensione e non della “misura”, dei “contributi figurativi”, corrispondenti all'attività lavorativa svolta presso il Comune di Palomonte con rapporto di lavoro convenzionato, ex art. 60 della L. n. 219/1980, in qualità di ragioniere, durante il quale egli ha svolto fin dall'inizio anche attività e compiti ordinari che non gli competevano, non rientrando tra quelli di cui alla citata L. n. 219/1981, ma che erano propri dell'Ufficio di Ragioneria di detto Ente comunale*».

Con tale formulazione si chiede la ricongiunzione dei contributi figurativi dalla C.P.D.E.L. alla casa INPS, ma non dal ricorso si evince che questi non sono stati riconosciuti. Prima di essere ricongiunti devono essere riconosciuti. Pertanto, deve interpretarsi la domanda come previo riconoscimento e ricongiunzione dei contributi figurativi.

Chiarito ciò, si evidenzia che le ragioni del ricorrente si fondano su due argomentazioni, la prima (rinvenibile nella lettera A nei motivi di ricorso) essenzialmente sulla possibilità di contributi figurativi nel caso di specie senza richiesta di versamento di oneri contributivi all'ente datore di lavoro, la seconda (rinvenibile nella lettera B dei motivi di ricorso) sull'aver svolto concretamente attività ordinaria dell'ente, oltre i compiti previsti dalla convenzione ai sensi della l. 219/1981.

Quanto alla prima argomentazione lo stesso ricorrente richiama ipotesi di riconoscimento di contributi figurativi. Le ipotesi richiamate attengono però a casi in cui il soggetto non presta attività lavorativa, percepisce un'indennità a carico di INPS o percepisce retribuzione in misura ridotta.

Quello che però occorre effettivamente sottolineare è che la possibilità di riconoscere, a domanda o d'ufficio i contributi figurativi è sempre previsto espressamente dalle norme.

In altri termini, allo svolgimento di attività lavorativa consegue il versamento di contributi, da cui discende il riconoscimento a fini pensionistici. Fuori dallo svolgimento di attività lavorativa, in casi particolari il legislatore decide di riconoscere dei contributi figurativi ai soli fini pensionistici. È necessaria in tal caso una norma espressa perché si tratta con ogni evidenza di una deroga al sistema della contribuzione. Ed infatti questi sono previsti in ipotesi particolari di indennità di disoccupazione, di mobilità, di "cassa integrazione guadagni.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza in tema di L.S.U., lavoratori socialmente utili, omettendo di indicare che nel caso di specie vi era la norma espressa art. 8, comma 19, d.lgs. 368/1997 (che richiamava art. 7, comma 9 l. 223/1991).

In assenza di norma espressa non è possibile riconoscere contributi figurativi. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione infatti «*Non pertinente, inoltre, risulta il precedente di questa Sezione (sent. n. 38/2019), richiamato dal ricorrente, in quanto relativo all'ambito specifico dei contributi figurativi nel rapporto LSU, laddove una specifica disposizione, ossia l' art. 8, comma 19, del d.lgs n. 468/1997, dispone che "Per i periodi di impegno nelle attività*

di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223 , ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184”.

In base a tale specifica previsione, non estensibile analogicamente al caso di specie per i motivi anzidetti, i periodi di lavoro socialmente utile possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia minima di anzianità contributiva per il conseguimento della prestazione previdenziale, ma non per incrementare l'importo dell'assegno, possibilità che il legislatore prevede e disciplina e che va attivata con la presentazione della domanda di riscatto ed il pagamento dei relativi oneri.

In assenza di una simmetrica specifica disposizione abilitante l'erogazione di contributi figurativi per l'attività cui il ricorrente è stato adibito, non appare censurabile il diniego opposto dall'INPS e dalla propria amministrazione» (sez. Campania n. 896/2022).

Il ricorrente svolgeva la propria attività sulla base di apposita convenzione, sottoscritta ed allegata alla delibera del consiglio comunale n. 71 del 26.03.1985 (depositata unitamente al ricorso). La possibilità di tale convenzione era prevista dall'art. 60 l. 219/1981, in base al quale «Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato,

mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

Ne discende che l'attività lavorativa aveva la sua disciplina in quella legge e nella convenzione sottoscritta.

La tipologia e la configurazione giuridica dell'attività prestata non è materia appartenente alla giurisdizione di questo giudice. In altri termini, e venendo alla seconda macro argomentazione sulla quale si fonda la domanda del ricorrente, il riconoscimento dell'attività svolta e soprattutto il riconoscimento che l'attività svolta fosse anche quella ordinaria dell'ente datore di lavoro come qualsiasi altro dipendente (con orario, subordinazione alle direttive, ecc.) presuppone l'accertamento, anche solo incidentale (cioè ai soli fini della decisione sui contributi ai fini pensionistici), afferente alla giurisdizione del giudice del lavoro.

Solo previo riconoscimento dell'attività svolta dal datore di lavoro o, in caso di contestazione, dal giudice del lavoro, potrebbe questo decidere sulla sussistenza del diritto al riconoscimento di contributi (o contributi figurativi se inquadrata l'attività in un ambito per il quale questi previsti).

Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in € 400 in favore di INPS. Nulla per le spese in relazione al comune di Palomonte, in quanto non costituito

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- dichiara la contumacia del comune di Palomonte;

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 400 in favore

di INPS;

- nulla per spese in relazione al comune di Palomonte.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in

Napoli, 08.02.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente,

nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli